

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1063

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LA MALFA

Presentata il 16 aprile 1959

Provvedimenti a favore dei sanitari perseguitati politici e razziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La particolare situazione dei sanitari perseguitati politici e razziali ha già formato oggetto delle disposizioni della legge 15 maggio 1954, n. 232.

Sono note le ragioni che resero necessario questo particolare provvedimento a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo.

I decreti 6 gennaio 1944, n. 9, e 19 ottobre 1944, n. 301, avevano disposto la riammissione in servizio degli impiegati statali, parastatali, degli enti locali, degli enti istituiti di diritto pubblico, sottoposti comunque a tutela e vigilanza dello Stato; licenziati per motivi politici e avevano stabilito norme generali per la ricostruzione della carriera e il trattamento di quiescenza.

Ma questi decreti, pienamente idonei per la ricostruzione delle carriere il cui sviluppo era condizionato esclusivamente all'anzianità nei vari gradi, risultavano del tutto insufficienti per le carriere per le quali le promozioni sono condizionate al servizio effettivo prestato. Era questo il caso degli aiuti e assistenti ospedalieri. Essi, infatti, riammessi in servizio a volte dopo più lustri dall'allontanamento, erano stati privati della esperienza clinica accumulata nel contempo dai loro colleghi, non avevano potuto produrre pubblicazioni e opere scientifiche, per cui, al momento del rientro, si trovavano in condizioni di assoluta inferiorità rispetto ai loro colleghi e destinati ad essere superati nei concorsi futuri. Per questo motivo fu ritenuto necessario che, per quei sanitari che fossero stati detenuti, confinati o comunque impossibilitati a partecipare a concorsi perché

perseguitati politici, i limiti di età fossero prolungati di tanti anni quanti erano stati quelli trascorsi dalla data dell'ultimo concorso al quale avrebbero potuto partecipare alla data di entrata in vigore del decreto 19 ottobre 1944, n. 301, salvo che nel frattempo non avessero raggiunto i limiti di 65 anni di età.

Ma questa legge del 1954 non fu il provvedimento riparatore al quale i sanitari perseguitati politici e razziali aspiravano con pieno diritto. Rimanevano infatti privi di qualsiasi beneficio quei sanitari che, per la loro posizione politica, erano stati per venti anni totalmente esclusi dai vari concorsi ospedalieri, o posti nella impossibilità di parteciparvi, perché detenuti politici o confinati.

Nei riguardi di costoro la legge del 1954 non conteneva alcuna disposizione.

È parso quindi elementare dovere di giustizia, a tanti anni di distanza e in analogia a quanto fu fatto per altre categorie, ad esempio, per gli insegnanti elementari e medi col decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 373, proporre una misura riparatoria verso questi cittadini, che l'amore della libertà confinò per un ventennio ai margini della vita professionale e condannò a duri sacrifici e stenti.

La proposta di legge dispone l'obbligo di bandire concorsi per soli titoli *una tantum* per quelle amministrazioni ospedaliere che abbiano, durante il fascismo, escluso sanitari dai concorsi, per motivi politici o razziali. Per definire gli ammessi a questi concorsi si è richiamato il testo dell'articolo 17 del

decreto 21 aprile 1947, n. 373, per gli insegnanti, allo scopo di mantenere ferma una certa uniformità di criteri e di terminologia in questo tipo di provvedimenti, e perchè in realtà si tratta di una formulazione rigorosa e precisa.

Il limite di età è stato portato a 70 anni, in analogia a quanto fu fatto con la legge 1° luglio 1955, n. 550, che dispose il mantenimento in servizio sino al 70° anno di età

dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici e razziali.

Il provvedimento, per la sua ispirazione così palesemente giusta e umana, per il suo significato politico di riconoscimento nei confronti di una parte di coloro che hanno in lunghi anni costituito il più prezioso patrimonio morale della nostra democrazia, non potrà non incontrare l'adesione del Parlamento italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Amministrazioni ospedaliere di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, gli Enti di previdenza e di assistenza, la Croce Rossa Italiana e gli altri Enti pubblici similari, che abbiano escluso dai concorsi banditi durante il periodo fascista sanitari, medici chirurghi o veterinari perchè sforniti del certificato di buona condotta politica, richiesto dai bandi stessi, o per motivi razziali, in seguito a domanda anche di un solo interessato, a suo tempo escluso, hanno l'obbligo di bandire una sola volta concorsi per soli titoli riservati ai sanitari che non abbiano potuto prendere parte ai concorsi stessi per uno dei seguenti motivi:

1°) perchè esclusi, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2°) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3°) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confine di polizia per comportamento contrario al regime fascista;

4°) perchè costretti a espatriare per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5°) in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento dell'autorità governativa di data non posteriore al 25 luglio 1943, emanato per qualsiasi causa di indole politica.

Il limite di età per l'ammissione ai concorsi di cui al comma precedente è di 70 anni.

I sanitari vincitori, ove i posti di ruolo fossero già stati messi a concorso o comunque siano occupati da altri, saranno tenuti in soprannumero.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.